

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 8 POSTI DI CATEGORIA D - PROFILO
PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO INGEGNERE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO - PROVA SCRITTA - BUSTA 3**

-
- 1) **Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 "Finalità e contenuti del piano stralcio difesa alluvioni (PSDA)", comma 5 delle Norme di Attuazione contenuti:**
- A Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità dei bacini idrici artificiali destinati all'uso irriguo e idroelettrico e relative modalità di costruzione gravanti sulle aste fluviali e i livelli di massima piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica.
 - B Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità fluviale attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima irrigazione valutati con i metodi scientifici dell'idraulica. I Consorzi di Bonifica Regionali sono gli enti istituzionalmente preposti dalla Regione Abruzzo all'osservanza e all'aggiornamento del PSDA
 - C Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica mediante la valutazione dei livelli raggiungibili in condizioni di massima piena valutati con i principi teorici dell'idraulica, assumendo garantita la stabilità delle opere di difesa esistenti salvi casi di evidenti carenze strutturali.
-
- 2) **Territorio di competenza del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) della Regione Abruzzo, ai sensi dell' art. 2 "Territorio regionale oggetto del PSDA" delle Norme di attuazione contenuti:**
- A Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni con le relative misure di salvaguardia e norme di attuazione si applica al territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro e nel territorio della Regione Molise compreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro e nei territori delle Regioni Lazio e Marche.
 - 2. Il PSDA riguarda le aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1) localizzate nei territori dei Comuni delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Molise rispettivamente indicati nell'Allegato A.
 - 3. Per le sole finalità stabilite nell'articolo 3, comma 2, il PSDA riguarda inoltre le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise rispettivamente indicati nell'Allegato B.
 - 4. Il PSDA non disciplina le aree ed i tratti di corsi d'acqua caratterizzati da rilevante pericolosità idraulica, non delimitati nella cartografia di piano come precisato nel successivo articolo 23.
 - B Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni con le relative misure di salvaguardia e norme di attuazione si applica al territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro e nel territorio della Regione Molise compreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro.
 - 2. Il PSDA riguarda le aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1) localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato A.
 - 3. Per le sole finalità stabilite nell'articolo 3, comma 2, il PSDA riguarda inoltre le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni rispettivamente indicati nell'Allegato B.
 - 4. Il PSDA disciplina anche le aree ed i tratti di corsi d'acqua caratterizzati da rilevante pericolosità idraulica, non delimitati nella cartografia di piano e oggetto di specifiche norme di tutela ai sensi del successivo articolo 23.
 - C Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni con le relative misure di salvaguardia e norme di attuazione si applica al territorio della Regione Abruzzo compreso nei bacini idrografici di rilievo regionale e nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro e nel territorio della Regione Molise compreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro e nei territori della Regione Lazio e Marche.
 - 2. Il PSDA riguarda le aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2) e moderata (P1) localizzate nei territori dei Comuni delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Molise rispettivamente indicati nell'Allegato A.
 - 3. il PSDA non segnala le aree di interesse per i piani di protezione civile per le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato R3), medio (R2) e moderato (R1) localizzate nei territori dei Comuni delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Molise rispettivamente indicati nell'Allegato B.
 - 4. Il PSDA non disciplina anche le aree ed i tratti di corsi d'acqua caratterizzati da rilevante pericolosità idraulica, non delimitati nella cartografia di piano e oggetto di specifiche norme di tutela ai sensi del successivo articolo 23.
-
- 3) **Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) della Regione Abruzzo come indicato all'art. 1 Finalità e contenuti del piano stralcio difesa alluvioni (PSDA, comma 4 delle Norme di Attuazione contiene:**
- A a. l'individuazione e la perimetrazione delle aree di pericolosità molto elevata, elevata, media e moderata per inondazioni;
 - b. la valutazione del rischio con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza

- delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;
- c. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico per gli scopi di cui all'articolo 3, comma 2, delle norme tecniche del PSDA;
- d. linee guida per Province e Comuni per la programmazione degli interventi di riduzione dei rischi;
- e. semplificazioni procedurali per la sdemanializzazione e l'alienazione delle aree demaniali fluviali.
- B**
 - a. l'individuazione e la perimetrazione delle aree di pericolosità molto elevata, elevata, media e moderata per inondazioni;
 - b. la valutazione del rischio con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;
 - c. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico per gli scopi di cui all'articolo 3, comma 2, delle norme tecniche del PSDA;
 - d. linee guida per Province e Comuni finalizzate a definire proprie norme di attuazione per le aree di pericolosità idraulica.
 - e. semplificazioni procedurali per la sdemanializzazione e l'alienazione delle aree demaniali fluviali.
- C**
 - a. l'individuazione e la perimetrazione delle aree di pericolosità molto elevata, elevata, media e moderata per inondazioni;
 - b. la valutazione del rischio con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;
 - c. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico per gli scopi di cui all'articolo 3, comma 2, delle norme tecniche del PSDA;
 - d. le indicazioni tipologiche e la programmazione preliminare degli interventi di riduzione dei rischi;
 - e. le norme di attuazione per le aree di pericolosità idraulica.

4) Nelle aree di pericolosità idraulica il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) della Regione Abruzzo ha le finalità di cui all'art. 1, comma 4 delle Norme di Attuazione:

- A**
 - a. creare le premesse e stabilire il primo quadro degli interventi per avviare il riassetto e la riqualificazione del sistema idraulico regionale;
 - b. evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio idraulico esistenti alla data di adozione del piano;
 - c. impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idraulico di regime dei bacini interessati;
 - d. salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;
 - e. disciplinare le attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio esistenti o programmate con le situazioni di pericolosità idraulica rilevate, evitando la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, tutti puntualmente motivati con riferimento alla metodologia tecnica di delimitazione adottata e alle cartografie di piano;
 - f. assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati o approvati nella Regione Abruzzo, tenuto conto dell'efficacia riconosciuta dalla legge al PSDA;
 - g. selezionare informazioni opportune per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 180/1998 convertito dalla Legge n. 267/1998 nonché per gli altri strumenti di piano e programma di protezione civile;
 - h. offrire le informazioni istruttorie per le possibili azioni regionali di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, del D.L. n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.
- B**
 - a. creare le premesse e stabilire il primo quadro degli interventi da inserire nella programmazione regionale pluriennale per il riassetto e la riqualificazione del sistema idraulico;
 - b. demandare ai Comuni le competenze finalizzate ad evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio idraulico esistenti alla data di adozione del piano;
 - c. demandare alle Province l'autorizzazione di nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idraulico di regime dei bacini interessati;
 - d. demandare ai Comuni la delocalizzazione delle attività antropiche esistenti, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;
 - e. demandare alle Province la disciplina delle attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio esistenti o programmate con le situazioni di pericolosità idraulica rilevate, evitando la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, tutti puntualmente motivati con riferimento alla metodologia tecnica di delimitazione adottata e alle cartografie di piano;
 - f. demandare alle Province di assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati o approvati nella Regione Abruzzo, tenuto conto dell'efficacia riconosciuta dalla legge al PSDA;
 - g. demandare ai Comuni la predisposizione di linee di indirizzo per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 180/1998 convertito dalla Legge n. 267/1998 nonché per gli altri strumenti di piano e programma di protezione civile;
 - h. demandare ai Comuni la definizione delle possibili azioni regionali di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, del D.L. n. 180/1998 convertito dalla Legge n. 267/1998.
- C**
 - a. creare le premesse e stabilire il primo quadro degli interventi da inserire nella programmazione regionale pluriennale per il riassetto e la riqualificazione del sistema idraulico;
 - b. demandare alle Province le competenze finalizzate ad evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni

- di pericolo e di rischio idraulico esistenti alla data di adozione del piano;
- c. demandare alle Province l'autorizzazione di nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idraulico di regime dei bacini interessati;
- d. demandare alle Province la delocalizzazione delle attività antropiche esistenti, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni potenziali;
- e. demandare alle Province la disciplina delle attività antropiche e l'impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio esistenti o programmate con le situazioni di pericolosità idraulica rilevate, evitando la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, tutti puntualmente motivati con riferimento alla metodologia tecnica di delimitazione adottata e alle cartografie di piano;
- f. demandare alle Province di assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati o approvati nella Regione Abruzzo, tenuto conto dell'efficacia riconosciuta dalla legge al PSDA;
- g. demandare ai Comuni la predisposizione di linee di indirizzo per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 180/1998 convertito dalla Legge n. 267/1998 nonché per gli altri strumenti di piano e programma di protezione civile;
- h. demandare ai Comuni la definizione delle possibili azioni regionali di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, del D.L. n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.

5) DPR 380/2001 - Art. 84 Contenuto delle norme tecniche contenute:

- A** 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
- a) l'estensione degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
 - b) le distanze massime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
 - c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto dell'architettura degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
 - d) disposizione delle diverse parti delle costruzioni;
 - e) modalità di pesatura per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà chimico-fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere verificate le caratteristiche geotecniche a breve, medio e lungo termine per evitare interferenze al di fuori dell'area edificatoria
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità stabilite dalle Regioni territorialmente competenti.
- B** 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
- a) la geometria degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
 - b) le infrastutture possibili tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
 - c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto in fondazione rispetto alle costruzioni e alle loro giunzioni;
 - d) il dimensionamento e la verifica dei materiali delle costruzioni;
 - e) le tipologie costruttive delle parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente effettuati in profondità all'interno dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità stabilite dai Comuni territorialmente competenti.
- C** 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
- a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
 - b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
 - c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
 - d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
 - e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

6) **DPR 380/2001 - Art. 85 Azioni sismiche contenuti:**

- A** 1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
- a) Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.
- b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
- c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
- d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
- B** 1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali indicati rispettivamente alle successive lettere a) e b): di cui all'articolo 83.
- a) Azioni verticali e orizzontali dovuti al sisma;
- b) Momenti torcenti e ribaltanti dovuti al sisma e all'azione del vento;
- C** 1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere, oltre che alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b) c) e d) definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
- a) Azioni verticali: si tiene conto delle azioni sismiche verticali e deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.
- b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo direzioni variabili.
- c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e sottostanti al piano considerato;
- d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni si considerano soltanto gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni orizzontali del vento valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
-

7) **DPR 380/2001 - Art. 86 Verifica delle strutture contenuti:**

- A** 1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
- B** 1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 non deve essere effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, con la necessaria riduzione dei sovraccarichi, ma includendo l'azione del vento.
- C** 1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto dell'unificazione tra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, con eventuale riduzione dei sovraccarichi, ivi compresa anche l'azione del vento.
-

8) **Le norme UNI EN 15643:2021 "Sostenibilità delle costruzioni – Quadro di riferimento per la valutazione degli edifici e delle opere di ingegneria civile" definiscono un quadro di riferimento che si applica a:**

- A** tutti i tipi di costruzione, sia di nuova realizzazione sia esistenti ed è rilevante per la valutazione dell'inserimento paesaggistico per le nuove costruzioni (durante il loro intero ciclo di vita) e per quelle esistenti (durante la loro vita di servizio e fase di fine vita)
- B** tutti i tipi di costruzione, sia di nuova realizzazione sia esistenti ed è rilevante per la valutazione delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche per le nuove costruzioni (durante il loro intero ciclo di vita) e per quelle esistenti (durante la loro vita di servizio e fase di fine vita)
- C** tutti i tipi di costruzione, sia di nuova realizzazione sia esistenti ed è rilevante per la valutazione delle sole prestazioni sismiche per le nuove costruzioni (durante il loro intero ciclo di vita) e per quelle esistenti (durante la loro vita di servizio e fase di fine vita)
-

9) **Cosa si intende per AUTONOMIA REGOLAMENTARE?**

- A** la facoltà delle Regioni di dettare solo regolamenti
- B** la facoltà delle Regioni di dettare norme
- C** il riconoscimento alle Regioni di una potestà regolamentare, intesa come facoltà di dettare norme di rango secondario
-

10) **Il presidente del consiglio regionale**

- A è nominato del presidente della regione
- B è eletto dai cittadini a suffragio universale
- C è eletto dal consiglio tra i propri componenti

11) **D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - Art. 5 Definizioni, comma 1, lett. p): a chi compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA?**

- A al proponente interessato al progetto
- B all'Autorità Competente
- C a chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo

12) **D.Lgs 152/06 - Art. 7 Competenze in materia di VAS e AIA, comma 5: in sede statale chi è l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA?**

- A il Comune competente per territorio
- B il Ministero competente in materia ambientale
- C solo il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

13) **Il codice dei contratti pubblici Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 all'Art. 41 Livelli e contenuti della progettazione al comma 6 prevede:**

- A 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
 - a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la stazione appaltante in termini gestionali;
 - b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
 - c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
 - d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
 - e) rinvia l'avvio della procedura espropriativa al progetto esecutivo;
 - f) rinvia al progetto esecutivo tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
 - g) rinvia al progetto esecutivo la redazione del piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- B 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
 - a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la stazione appaltante in termini gestionali;
 - b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
 - c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
 - d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
 - e) rinvia l'avvio della procedura espropriativa al progetto esecutivo;
 - f) rinvia al progetto esecutivo tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
 - g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- C 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
 - a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
 - b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
 - c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
 - d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
 - e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
 - f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
 - g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

14) **Figure dell'organizzazione della sicurezza D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. - Art.2 - Datore di lavoro:**

- A il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle P.A. (art.1 co 2 D.Lgs. 165/2001) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni dotato di poteri decisionali e di spesa.
- B il responsabile della qualità del lavoro da realizzare presso cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nelle P.A. (art.1 co 2 D.Lgs. 165/2001) per datore di lavoro si intende l'organo di vertice delle singole

amministrazioni dotato di poteri decisionali e di spesa.

- C la committenza che stipula un contratto con un legale rappresentante di una impresa, avente la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ed è anche titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

Nelle P.A. (art.1 co 2 D.Lgs. 165/2001) per datore di lavoro si intende il legale rappresentante dell'amministrazione al quale spettano i poteri decisionali e di spesa non delegabili.

-
- 15) **Ministero Infrastrutture e dei Trasporti DM 49/2018 - linee guida approvate dall'ANAC - per documenti contabili tenuti dal Direttore dei lavori nell'esecuzione di un'opera pubblica si intendono:**
- A esclusivamente il libretto delle misure e il registro di contabilità
 - B esclusivamente il giornale dei lavori e il libretto delle misure
 - C il giornale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato di avanzamento dei lavori, il conto finale dei lavori
-
- 16) **Il codice dei contratti pubblici D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 all' Art. 42 Verifica della progettazione al comma 3 stabilisce:**
- A 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per qualsiasi tipologia di autorizzazione. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 - B 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 - C 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, rende il progetto cantierabile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
-
- 17) **Il DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, all'art. 1 Oggetto e ambito di applicazione, comma 1 quali attività disciplina?**
- A disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del decreto.
 - B disciplina la predisposizione di un bilancio unico per Regioni, enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del decreto.
 - C disciplina l'obbligatorietà una specifica ed unica piattaforma informatica per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del decreto.
-
- 18) **Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Che cosa è il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)?**
- A Il PTPCT è il documento di natura "preventiva" con cui la Prefettura territorialmente competente controlla ogni amministrazione o ente e ne individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio. L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT. A tal riguardo spetta alle Prefetture territorialmente competenti valutare e gestire il rischio corruttivo degli enti locali presenti sul territorio, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). In assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata. L'Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.
 - B Il PTPCT è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure)

volti a prevenire il rischio.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

In assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata.

L'Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.

- C** Il PTPCT è il documento di "registrazione" con cui la Questura territorialmente competente controlla ogni amministrazione o ente e ne individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

A tal riguardo spetta alle Questure territorialmente competenti valutare e gestire il rischio corruttivo degli enti locali presenti sul territorio secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

In assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata.

L'Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.

19) **Ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto è nullo se:**

- A** Una delle prestazioni diventa svantaggiosa per una delle parti
B È contrario a norme imperative, salvo che la legge non disponga diversamente
C È concluso in stato di pericolo

20) **A norma dell'art. 53 co. 7 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici..:**

- A** possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo senza alcuna autorizzazione dell'ente di appartenenza
B non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
C possono esercitare altre attività lavorativa qualora appositamente autorizzati dalla Prefettura

21) **Il candidato esponga le principali fasi progettuali e le necessarie procedure amministrative per la realizzazione di un Parcheggio attraverso la procedura del project financing indicandone i principi istitutivi normativi di settore. Inoltre il candidato tracci in sintesi le mansioni e le iniziative caratteristiche del relativo Responsabile del Procedimento e le fonti di finanziamento destinabili alle relative iniziative.**

22) **In candidato esponga i riferimenti normativi sul tema della Sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alle figure e ai ruoli che intervengono**